



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Ufficio Atti Istituzionali

VIII LEGISLATURA
05 GIU. 2009

 **Consiglio regionale del Veneto**
P 05 GIUGNO 2009 **PROT. 0007602**
cr_venet **ao0-crv** **spc**

30124 VENEZIA.....
PALAZZO FERRO FINI - S. MARCO 2322
TEL. 041 2701.276 233 237 - TELEFAX 041 2701.239
E-MAIL: drai.uaiva@consiglioveneto.it

OGGETTO: Progetto di legge statale n. 26 - VIII legislatura
Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Stival, Bottacin G., Bizzotto, Caner, Cenci, Conte, Da Re, Finozzi, Manzato e Zamboni relativa a "MODIFICA DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 382 'NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE'".

Al Signor PRESIDENTE
della SESTA Commissione Consiliare

e per con. Ai Signori PRESIDENTI
delle Commissioni Consiliari

Al Signor PRESIDENTE
della Giunta regionale

All'Assessore delegato
per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Alla Segreteria Generale
della Programmazione

LORO SEDI

Trasmetto -ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli artt. 20 e 44 del Regolamento - la proposta di legge statale indicata in oggetto.

La Sesta Commissione Consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento.

Ove le altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere alla Commissione incaricata della relazione in aula il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della presente.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE
(Marino Finozzi)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OTTAVA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 26

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Stival, Gianpaolo Bottacin, Bizzotto, Caner, Cenci, Conte, Da Re, Finozzi, Manzato e Zamboni

MODIFICA DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 “NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE.”

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 maggio 2009.
Trasmesso alla Commissione consiliare **SESTA** e ai Consiglieri regionali il 5 giugno 2009.

MODIFICA DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE."

Relazione:

Nel decennale dell'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, è giunto il momento non solo di integrare quel provvedimento alla luce dell'esperienza acquisita, ma di dare facoltà alla Regione del Veneto di attivare proprie norme specifiche in materia di insegnamento della lingua, dando così piena applicazione al dettato costituzionale e alla normativa europea.

In una situazione di forte internazionalizzazione dei rapporti economici e sociali, la lingua locale assume una valenza inedita: il suo studio, la sua divulgazione e uso anche in ambiti ufficiali non sono una gretta chiusura, un rifugio, la negazione del confronto con le altrui culture, bensì elemento distintivo e caratterizzante e ciò a maggior ragione in un'area vasta e dal grande retaggio storico, come il Veneto, che per secoli con propria autonoma identità statale ebbe noti e consolidati rapporti anche formalizzati con nazioni straniere, dell'Europa come del Vicino e Medio Oriente sino ai più remoti paesi asiatici.

La tutela e la promozione delle lingue minoritarie rappresentano, quindi, un contributo per una positiva politica di multilinguismo che può migliorare le opportunità dei cittadini: possono aumentarne l'occupabilità, facilitare l'accesso a servizi e diritti e accrescere la solidarietà grazie a un maggior dialogo interculturale e una migliore coesione sociale. La diversità linguistica, quindi, è una risorsa preziosa, soprattutto in un mondo in cui i riferimenti, anche per le future generazioni, sono sempre più globalizzati. In tal senso si è espressa anche la Commissione delle Comunità europee in una comunicazione del 18 settembre 2008 al Parlamento Europeo. Ma, ad onor del vero, l'attenzione della Unione Europea, risale a molti anni prima con i principi contenuti nella Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa e la relativa bozza di atto di ratifica del 5 novembre 1992, sottoscritta dalla Repubblica Italiana il 27 giugno 2000. Principi che affermano il diritto delle popolazioni ad esprimersi nelle loro lingue regionali e minoritarie nell'ambito della loro vita privata e sociale; diritto definito imprescindibile per la difesa e il rafforzamento delle medesime lingue nei vari paesi e nelle varie regioni d'Europa.

Ancor più esplicito, su questi temi, è stato il Parlamento europeo con tre risoluzioni che qui conviene richiamare: la prima del 16 ottobre 1981 che prende il nome da Gaetano Arfé, intellettuale socialista napoletano, relatore di un documento che seppe anticipare i tempi quando raccomandava ai governi nazionali di, citiamo testualmente:

"a) nel campo dell'istruzione

- a consentire e a promuovere l'insegnamento delle lingue e culture regionali nell'ambito dei programmi ufficiali, dalla scuola materna fino all'Università;*
- a consentire e a tener presente, per rispondere alle esigenze espresse dalla popolazione, l'insegnamento nelle lingue regionali nelle scuole di ogni*

ordine e grado con una particolare attenzione alla scuola materna, affinché il bambino possa parlare la sua lingua materna;

- a consentire dovunque nell'ambito dei programmi l'insegnamento della letteratura e della storia delle comunità interessate;

b) nel campo dei mezzi di comunicazione di massa:

- a consentire e a rendere possibile l'accesso alla radio e alla televisione locali in forme tali da garantire la continuità e l'efficacia della comunicazione a livello delle singole Comunità e a favorire la formazione di operatori culturali specializzati;

- a far sì che le minoranze beneficino per le loro manifestazioni culturali, nelle dovute proporzioni, di aiuti organizzativi e finanziari equivalenti a quegli di cui dispongono le maggioranze”.

La seconda risoluzione del Parlamento europeo, relatore Willy Kuijpers, adottata il 30 ottobre 1987 in cui si raccomanda agli stati membri:

“- di organizzare ufficialmente l'istruzione nelle lingue regionali e minoritarie, equiparata con l'insegnamento nelle lingue nazionali, dalla formazione prescolare all'Università e alla formazione permanente, nelle zone linguistiche interessate;

- di riconoscere ufficialmente i corsi, le classi e le scuole che sono istituiti da associazioni abilitate all'insegnamento in base all'ordinamento vigente nello Stato e che utilizzano generalmente per l'insegnamento una lingua regionale o minoritaria;

- di dedicare particolare attenzione alla formazione di personale insegnante nelle lingue regionali o minoritarie e di mettere a disposizione i necessari strumenti pedagogici per la realizzazione dei suddetti provvedimenti”.

La terza risoluzione, relatore Mark Killilea, adottata dal Parlamento Europeo il 9 febbraio 1994, in cui si invitano gli stati a emanare legislazioni “proclamando la necessità di una cultura linguistica europea e riconoscendo che questa cultura comprende anche la difesa del patrimonio linguistico, il superamento della barriera linguistica, la promozione delle lingue meno diffuse e la salvaguardia delle lingue minoritarie” come si legge al punto b) e ai successivi punti d), e) ed f):

d) considerando che ogni popolo ha diritto al rispetto della propria lingua e della propria cultura e deve pertanto poter disporre degli opportuni mezzi giuridici per proteggerle e promuoverle;

e) considerando che la diversità linguistica dell'Unione europea costituisce un elemento fondamentale della sua ricchezza culturale;

f) considerando che la protezione e la promozione della diversità linguistica dell'Unione è un fattore chiave nella realizzazione di un'Europa pacifica e democratica.

Il fatto che il parlamento europeo sia più volte intervenuto nella materia dimostra come essa necessiti di aggiustamenti e precisazioni, intervenendo per sanare situazioni che all'epoca dell'adozione della legge n. 482/1999 il legislatore non volle approfondire lasciando al futuro la possibilità di colmare evidenti lacune, come quella che riguarda la lingua veneta, riconosciuta dall'Unesco, definita come meritevole di tutela da parte del Consiglio d'Europa e tutelata dalla Regione Veneto con legge regionale del 13 aprile 2007, n. 8 (BUR del Veneto n. 37 del 17 aprile 2007), in cui all'articolo 2 leggiamo la definizione: “Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e nei luoghi in

cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono il veneto o lingua veneta". Citiamo questa definizione perché essa comprende correttamente la vasta e variegata comunità che parla la lingua veneta con le sue sfumature e che si sviluppa non solo in Veneto. Ancor oggi la lingua veneta è parlata (indagine ISTAT 2006) da oltre il 60 per cento degli abitanti del Veneto, con particolare riferimento ai contesti relazionali familiari, ma anche tra le classi dirigenti. Non solo, essa è parlata anche in altre regioni d'Italia come all'estero: dal basso Friuli alla parlata tergestina (Trieste), dall'Alberese in Maremma all'Agro Pontino sino a comunità sarde dell'Arborea, dall'Istria al Quarnaro sino alla Dalmazia, dal Messico (Chipilo), al Brasile (Stati di Rio Grando do Soul e Santa Catarina, Paranà, San Paolo), all'Argentina fino all'Uruguay, coinvolgendo un totale di oltre due milioni e mezzo di persone e interessando intere aree, con diverse forme e sviluppi dati dai contatti con le lingue predominanti, sulle quali si estende la grande koiné veneta a cui si rivolge questo provvedimento. Proprio questa singolare diffusione della lingua veneta ci spinge a prevedere due momenti normativi distinti: l'uno che fa capo al Parlamento della Repubblica, per la tutela della lingua nell'ambito territoriale nazionale, l'altro demandato alla Regione del Veneto innanzitutto per i provvedimenti relativi all'obbligatorietà dell'insegnamento nel territorio veneto e alla tutela della lingua e cultura veneta fuori dai confini nazionali italiani, con particolare riguardo agli ambiti storici dell'insediamento linguistico veneto o alle aree di arrivo dell'emigrazione veneta. La Regione del Veneto, inoltre, adeguerà la propria legislazione con specifiche previsioni di tutela della lingua; tale tutela dovrà avvenire anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con la società concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, così come con emittenti locali, anche appositamente costituite a tal fine, per trasmissioni giornalistiche come di programmi generali in lingua veneta. Nel passaggio al digitale terrestre, le emittenti in lingua veneta dovranno essere opportunamente tutelate.

Con questa legge, così si inserisce la lingua veneta all'articolo 2 della legge 15 Dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", norme che si applicheranno a tutta la Regione del Veneto, attraverso il pronunciamento della Regione stessa chiamata a fissare, con proprio provvedimento d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, i criteri generali per l'insegnamento della lingua, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della sopracitata legge per quanto riguarda aree, territori o comuni appartenenti ad altre Regioni.

Alla Regione del Veneto, per quanto riguarda l'insegnamento nel territorio regionale, spetteranno le funzioni di cui all'articolo 5, punto 1, della legge n. 482/1999, nel rispetto dell'autonomia scolastica e senza contribuzioni o trasferimenti di fondi da parte dello Stato.

La Regione del Veneto potrà collaborare, nelle forme che più riterrà opportune, con altre Regioni italiane, con province ed enti locali, per l'attivazione di corsi di insegnamento della lingua e cultura veneta.

La Regione del Veneto può dar vita anche all'estero a istituti di tutela delle tradizioni linguistiche e culturali del Veneto, ovvero favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali venete già esistenti, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, al Ministero degli Esteri, il quale è tenuto a fornire la massima assistenza e

collaborazione sia attraverso le proprie strutture e rappresentanze diplomatiche all'estero, sia nei contatti con le autorità diplomatiche in Italia dei Paesi stranieri in cui si attiverà l'insegnamento.

Alleghiamo, infine, alla presente relazione altri approfondimenti storico-culturali che avvalorano ulteriormente le tesi qui sostenute e la necessità di modificare la legge n. 482 del 1999.

MODIFICA DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 “NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE.”

Art. 1 - Finalità.

1. Le lingue minoritarie di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, rappresentano un valido contributo per migliorare le opportunità dei cittadini e facilitare l'accesso a servizi e diritti. Le modifiche introdotte dalla presente legge sono finalizzate ad una maggiore tutela delle lingue medesime.

Art. 2 - Modifiche della legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.”.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, dopo la parola “sardo.” sono aggiunte le seguenti: “e il Veneto.”.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 è così sostituito:

“1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze storiche previste dalla presente legge è adottata dalla regione, sentiti i comuni e le province interessate, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni o nelle province stesse, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali o provinciali dei medesimi comuni o province.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 dopo le parole “territorio comunale” aggiungere le seguenti: “o provinciale”.

4. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è così sostituito:

“1. La regione, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con proprio provvedimento, indica per il territorio di propria competenza, i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti regionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2010 a fronte di una compartecipazione di pari importo da parte delle regioni.”.

5. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 è soppresso.

6. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 dopo le parole “Nei comuni” sono aggiungere le seguenti “ e nelle province” e dopo le parole “dei consigli comunali” aggiungere le seguenti “e provinciali”.

7. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 le parole “Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere con oneri a carico del bilancio del comune stesso,” sono sostituite dalle seguenti “I comuni, le province e le regioni di cui all'articolo 3, provvedono con oneri a carico dei rispettivi bilanci,”.

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. Le regioni possono, altresì, promuovere iniziative per la tutela e valorizzazione delle lingue minoritarie di cui all'articolo 2, anche fuori dai confini regionali e nazionali italiani, con particolare riguardo agli ambiti storici

o di emigrazione dei relativi insediamenti linguistici, fermo restando le previsioni di cui all'articolo 3 per quanto riguarda aree, territori o comuni appartenenti ad altre regioni.

1 ter. Per la tutela delle lingue minoritarie, le regioni possono sottoscrivere accordi con la società concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti locali, anche a tal fine appositamente costituite, per la promozione di trasmissioni giornalistiche e di programmi generali in lingua minoritaria. Nel passaggio del sistema radiotelevisivo al digitale terrestre, le emittenti in lingua minoritaria, devono essere adeguatamente tutelate.”.

INDICE

Art. 1 - Finalità.	5
Art. 2 - Modifiche della legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.”.	5

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (1).

**NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
STORICHE (2)**

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297.

(2) Per l'attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345.

Nota all'articolo 2

Legge 15 dicembre 1999, n. 482 .

**NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
STORICHE**

Art. 2

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Art. 3

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Art. 5

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle

tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 7

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 14

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.